

TURCHIA: Partito islamico e laicità dello Stato.

di Ida Nicotra

(Professore straordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Catania)

Il dibattito, sempre attuale, relativo al rapporto tra democrazia e costituzionalismo negli ordinamenti di democrazia liberale e in quelli che adottano modelli di democrazia protetta, si arricchisce di nuovi scenari presenti nel panorama europeo.

Da recente, in Turchia il partito islamico moderato, "Giustizia e sviluppo", ha ottenuto la maggioranza assoluta dei consensi in occasione delle elezioni politiche e si appresta a guidare il più grande Paese musulmano del Mediterraneo, che aspira ad essere presto accolto tra i membri dell'Unione europea. Il singolare percorso di questa formazione politica induce a qualche considerazione anche dall'angolo visuale del costituzionalista.

Va innanzitutto ricordato che le norme contenute nella Costituzione Turca prevedono un rigido controllo dei programmi e delle attività dei partiti politici, imponendo ad essi il rigoroso rispetto del principio di laicità delle istituzioni. Come è noto, in quell'ordinamento ricoprono un ruolo centrale i Capi delle Forze Armate, cd. Pasha della Repubblica, cui è demandato il ruolo di garanti delle radici laiche e secolari del vigente ordinamento costituzionale.

Il 28 febbraio del 1997 i generali, con un proprio comunicato, definirono l'integralismo islamico come il rischio più grande per la sicurezza della Turchia. A seguito di tale dichiarazione, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione avviò un procedimento dinanzi al Tribunale Costituzionale turco - competente ai sensi dell'art. 69, par. 4 Cost. - allo scopo di ottenere la declaratoria di incostituzionalità del Refah Partisi, allora partito di Governo. Un provvedimento di dissoluzione della formazione islamica avrebbe, infatti, sortito come conseguenza, non soltanto l'uscita di scena del partito dalla vita politica ed istituzionale, ma anche la decadenza di Neomettin Erbakan, leader del Partito della Prosperità, dalla carica di Primo Ministro, nonché la sua interdizione da ogni incarico politico per un periodo di cinque anni. Al riguardo, infatti, le norme costituzionali (art.84) prescrivono che "il mandato del deputato i cui atti e proposte hanno, secondo la sentenza della Corte Costituzionale, comportato lo scioglimento del partito, si esaurisce alla data della pubblicazione della pronuncia sulla Gazzetta Ufficiale (...)".

Tentiamo, dunque, di ripercorrere le tappe più significative di questa complessa e delicata vicenda. Il Partito islamico della Prosperità - di cui l'attuale formazione "Giustizia e sviluppo" costituisce, in un certo senso, il diretto erede - fu fondato nel 1983 e riuscì ad affermarsi, dopo un decennio, come la prima formazione politica della Turchia, ottenendo nelle elezioni del 1996 circa il 35% dei voti. Nello stesso anno, grazie ad un accordo di coalizione con il partito Doru Yol (Partito della Giusta Via), giunse ad esprimere la guida del governo, sostenuto da una solida maggioranza alla Grande Assemblea Nazionale Turca (il solo R.P. disponeva di 158 seggi su un totale di 450). La politica del R.P. venne subito contrassegnata da una serie di scelte che apparivano suscettibili di rappresentare una concreta minaccia al principio di laicità, solennemente proclamato in Costituzione nella parte relativa ai caratteri immodificabili dell'ordinamento.

Al riguardo, il combinato disposto delle disposizioni contenute negli artt. 2 e 4 della Costituzione kemalista evidenzia con chiarezza un nucleo di principi supremi che esprimono la cornice assiologica entro cui si regge quella forma di Stato. In particolare,

l'art. 2 stabilisce che "La Repubblica Turca è uno Stato di diritto democratico, laico e sociale, rispettoso dei diritti dell'uomo in uno spirito di pace sociale, di solidarietà nazionale e di giustizia, legato al nazionalismo di Atatürk (...)", mentre la disposizione dell'art.4 pone un limite assoluto alla revisione, laddove prevede che "le disposizioni di cui all'articolo 2 relative alle caratteristiche della Repubblica (...) non possono essere modificate, né la loro modifica può essere proposta".

Proprio con riferimento a siffatte previsioni, la proposta - da parte del governo - di introdurre l'obbligo per le donne di indossare il velo islamico nelle scuole pubbliche e nei locali delle amministrazioni statali venne ritenuto un atto particolarmente lesivo del principio di laicità. Del resto, in numerose occasioni diversi esponenti del partito del R.P. dichiararono l'intenzione di voler modificare, con il procedimento di revisione costituzionale, l'attuale sistema politico laico, nell'intento di instaurare un regime teocratico e realizzare un ordinamento in cui i seguaci di ciascun movimento religioso sarebbero stati tenuti a rispettare unicamente le regole stabilite dalla propria confessione e non anche i diritti costituzionalmente garantiti, senza distinzione alcuna, a tutti i cittadini.

In realtà - secondo i giudici costituzionali - dalle affermazioni dei dirigenti del partito islamico emergeva il mal celato intento di costruire un sistema multigiuridico, destinato a sostituirsi ad un assetto normativo unitario attraverso l'abolizione del monopolio legislativo della Camera elettiva e del principio di unità della giurisdizione.

Le preoccupazioni del Tribunale di Ankara erano legate alla considerazione che, nella sostanza, l'obiettivo del R.P. di instaurare un sistema multigiuridico - nell'ambito del quale ciascun gruppo sarebbe stato retto da un ordine giuridico coerente rispetto alle convinzioni religiose dei propri membri - costituisse soltanto una tappa intermedia di un più ambizioso disegno, volto alla sostituzione dello Stato laico con un regime di stampo teocratico.

Sulla base di tali considerazioni la Corte Costituzionale, con la sentenza del 16 gennaio del 1998, basandosi sul convincimento che il partito del R.P. costituisse "il centro di attività contrarie al principio di laicità", decretò lo scioglimento della formazione politica islamica.

Dalla lettura delle motivazioni dalle quali trae fondamento la decisione di dissoluzione traspare come il carattere illecito delle attività del partito sia stato rinvenuto, principalmente, nella mancata osservanza da parte del movimento islamico e dei suoi maggiori esponenti della concezione non confessionale imposta dal Testo Fondamentale. I giudici della Corte sostengono, in modo deciso, che siffatto principio costituisce uno dei presupposti indispensabili per il mantenimento del regime democratico, anche in relazione all'esperienza storica del Paese e delle caratteristiche della religione musulmana. Invero, nell'ordinamento turco la laicità rappresenta una clausola inderogabile in forza della quale viene, per un verso, negata in radice ogni prerogativa dello Stato in ordine alla manifestazione una preferenza per qualsivoglia religione o credo; per l'altro verso, viene conferita una garanzia di rango costituzionale alla libertà di coscienza e all'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.

Gli elementi probatori sui quali la Corte ha, in special modo, fondato la decisione in oggetto lasciano trasparire, in maniera inequivoca, l'intento dei parlamentari iscritti al partito del R.P. di voler disattendere la regola di neutralità delle istituzioni statali rispetto al problema religioso. In particolare, nella motivazione viene sottolineata la circostanza che le proposte avanzate durante la campagna elettorale svoltasi nel 1995 dal Presidente Necmettin Erbakan erano rivolte all'introduzione di modifiche legislative tali da consentire una differenziazione tra i cittadini in funzione del loro credo religioso. L'intento, a titolo

esemplificativo, risultava particolarmente evidente laddove il capo del partito islamico aveva affermato che i rettori universitari avrebbero dovuto "inchinarsi dinnanzi al velo" nel momento cui il R.P. sarebbe giunto al potere[1]. L'imposizione del velo alle donne musulmane avrebbe richiesto, appunto, la creazione di un sistema fondato sulla coesistenza di ordinamenti giuridici differenziati nei contenuti e distinti quanto ad ambiti soggettivi di efficacia. In questa guisa sarebbe stato possibile consentire ai cittadini di optare per il sistema giuridico più confacente alla propria religione, in quanto il diritto di scegliere il "proprio" ordinamento giuridico avrebbe dovuto costituire parte integrante della libertà di religione.

Tali affermazioni facilitano la comprensione della prospettiva di riedificazione di un ordinamento a forte impronta religiosa, in cui i precetti della fede potrebbero sovrapporsi alle norme giuridiche, al fine di realizzare uno Stato di tipo confessionale.

Un'altra occasione che, secondo la Corte, fornisce la prova inconfutabile della contrarietà alla Costituzione dell'attività del R.P. è quella relativa all'adozione, da parte del Comitato dei Ministri, di un provvedimento - poi annullato dal Consiglio di Stato - con cui veniva riorganizzato il lavoro negli uffici pubblici, in vista del digiuno di Ramadan. Proprio con riferimento a quest'ultimo episodio il partito islamico è stato considerato responsabile di comportamenti contrari alla prescrizione costituzionale di cui all'art. 68, par. 4, laddove si afferma che "(...) Lo statuto, il regolamento e le attività dei partiti politici non possono essere contrari all'indipendenza dello Stato, (...) ai diritti dell'uomo, al principio di eguaglianza e della preminenza del diritto (...) e ai principi della Repubblica democratica e laica (...)".

I dirigenti del Partito della Prosperità hanno presentato ricorso dinanzi alla Terza Sezione della Corte Europea dei Diritti Umani avverso la sentenza della Corte Costituzionale, lamentando come tale decisione costituisse un'ingerenza indebita dello Stato nell'esercizio delle libertà associative. Nel ricorso si lamentava come il Tribunale della costituzionalità avesse, con la pronuncia di dissoluzione del partito, disatteso, in modo palese, i principi espressi nella Convenzione europea del 1950 (art. 11), circa il diritto di riunione pacifica, nonché la regola in virtù della quale "l'esercizio di tale libertà non può essere oggetto di restrizione alcuna, eccetto quelle previste dalla legge, costituenti misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione del crimine (...)".

La Corte di Strasburgo giunge alla decisione del caso, movendo da considerazioni di ampio respiro che coinvolgono, in primo luogo, la cornice dei principi e dei valori alla cui stregua va compreso il significato della Convenzione dei diritti dell'uomo.

Va, innanzitutto, fatto osservare il ruolo di centralità che - a parere della Corte - il principio democratico e quello di preminenza del diritto assumono all'interno di un sistema preordinato alla tutela dei diritti umani. La Corte, richiamando la sua precedente giurisprudenza, ribadisce lo stretto legame esistente tra principio democratico e Convenzione. Ed, anzi, si spinge oltre nelle sue considerazioni, fino a ritenere che la democrazia è un elemento fondamentale "dell'ordine pubblico europeo". Ciò, del resto, è agevolmente desumibile - ad opinione del Collegio giudicante - dal preambolo del Testo, nella parte in cui si afferma che "salvaguardia e sviluppo dei diritti e delle libertà fondamentali riposano su un regime politico realmente democratico, da una parte, e su una concezione comune ed un comune rispetto per i diritti dell'uomo dall'altra". Alla luce di tali premesse la democrazia appare, dunque, "l'unico modello politico contemplato dalla convenzione e, pertanto, il solo che sia compatibile con essa".

Passando ad occuparsi del significato delle previsioni enunciate nell'art. 11 della Cedu, i giudici europei riaffermano il legame indispensabile tra democrazia e pluralismo che si attua, in concreto, con l'attribuzione ai partiti politici della libertà di concorrere alla determinazione della politica nazionale, ma anche di condurre campagne in favore del cambiamento della legislazione e di modifiche della organizzazione costituzionale, sempre nel rispetto di talune condizioni basilari. In sostanza, si richiede che i mezzi utilizzati non siano violenti e che i cambiamenti eventualmente proposti risultino in armonia con i valori democratici fondamentali.

Invero, anche con riguardo alla configurazione dei limiti entro cui le formazioni politiche possono esercitare legittimamente le loro attività, la Corte riprende un consolidato indirizzo che riposa sulla considerazione secondo cui una "delle principali caratteristiche della democrazia risiede nella possibilità che essa offre di risolvere con il dialogo e senza ricorso alla violenza" anche le contrapposizioni ideologiche. Da questo punto di vista la Corte muove dalla consapevolezza che una formazione politica non può essere vietata sol perché intende discutere pubblicamente dell'assetto futuro di uno Stato, al fine di trovare, nell'osservanza della dialettica democratica e con l'impiego di strumenti di persuasione, soluzioni politiche alternative rispetto a quelle prevalenti in un determinato momento storico.

Nondimeno, qualora un partito proponesse un progetto politico non rispettoso di una o più regole della democrazia, mirando, anche senza l'uso della forza, alla distruzione della stessa, questo non potrà avvalersi della tutela della Convenzione contro le sanzioni inflitte dagli Stati nazionali per tali motivi.

Gli ordinamenti interni non possono, infatti, declinare il ruolo di organizzatori neutrali ed imparziali dei diversi interessi in gioco, in special modo, in quelle società in cui la coesistenza di numerose religioni può essere garantita soltanto apponendo una serie di limiti volti a conciliare le istanze dei diversi gruppi ed ad assicurare la salvaguardia delle convinzioni di ciascuno.

Esaurite le riflessioni di ordine generale la sentenza - nella seconda parte della motivazione - affronta il caso specifico, utilizzando come parametro per la decisione principi fondamentali in precedenza evocati e richiamati espressamente nella Convenzione dei diritti dell'uomo.

Nella fattispecie in esame, i giudici europei sono chiamati a valutare se lo scioglimento del Refah e le sanzioni accessorie inflitte ai suoi componenti (dalla decadenza alla interdizione) dallo Stato Turco siano "proporzionate agli scopi legittimi perseguiti" e se "rispondono ad una esigenza sociale ed imperiosa".

In merito all'esistenza di quest'ultimo requisito la Corte, riprendendo le riflessioni svolte dal Governo della Turchia, afferma che il principio di laicità è essenziale per la salvaguardia dei sistemi democratici. Ed invero, anche in contesti ordinamentali in cui il principio democratico viene, da tutti gli attori istituzionali, unanimemente assunto quale fattore ineliminabile per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, il carattere della laicità rappresenta oramai una regola consolidata. Sebbene, in Italia, come in altri Paesi europei, la maggioranza dei cittadini professi il culto cattolico, si è proceduto, in occasione della modifica al Concordato Lateranense, a non considerare più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti del 1929, secondo cui la religione cattolica rappresentava la "sola religione dello Stato italiano". Proprio in considerazione del

superamento della contrapposizione sancita dallo Statuto Albertino tra religione cattolica e gli altri culti "ammessi" deve ritenersi inaccettabile "ogni tipo di discriminazione che si basasse soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose"[2]. Da siffatta premessa la Corte fa discendere la necessità di abbandonare il criterio quantitativo, utilizzato nelle precedenti pronunce - basato sulla circostanza che la religione cattolica professata dalla quasi totalità dei cittadini gode di una tutela penale rinforzata - nel senso che in materia religiosa si impone, nei tempi odierni, la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza. Così, dopo l'accordo di Villa Madama del 1984 il principio di laicità, che per la prima volta riceve una qualificazione anche formale, trova nelle decisioni costituzionali significative conferme ed una precisa lettura interpretativa, in forza della quale siffatto principio "non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione" rispetto a ogni credenza. Invero, l'attitudine laica dello Stato italiano - si legge in una decisione del Giudice delle leggi - risponde "non a postulati ideologizzati ed astratti di ostilità dello Stato rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone al servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini".

In diverse occasioni, la Corte Italiana ha ribadito l'essenzialità del carattere laico del nostro Stato che emerge dall'insieme di previsioni costituzionali, sottolineando come la laicità non implichi un atteggiamento di indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia per la salvaguardia per la libertà di religione, in un contesto di pluralismo confessionale e culturale.

In particolare, con riferimento al reato di bestemmia, la decisione n. 440 del 1995 afferma "che la scelta attuale del legislatore di punire la bestemmia, una volta depurata dal suo riferimento ad una sola fede religiosa, non è dunque di per sé in contrasto con i principi costituzionali, tutelando in modo non discriminatorio un bene che è comune a tutte le religioni che caratterizzano oggi la nostra comunità nazionale, nella quale hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse".

Con riferimento alla Turchia siffatto principio riveste un'importanza tutt'affatto peculiare in considerazione dell'esperienza storica che ne ha segnato le tappe fondamentali. L'instaurazione del regime politico teocratico sotto l'impero ottomano - ammonisce la Corte - fa ritenere che in Turchia la riedificazione di un sistema fondato su concezioni anti-laiche non sia completamente illusorio, anche alla luce del fatto che la trasformazione in uno Stato laico è avvenuta attraverso un processo rivoluzionario e che, ancora oggi, la stragrande maggioranza della sua popolazione professa la religione musulmana.

In particolare, la Corte Europea ha preso in esame comportamenti ed attività dei membri del partito del R.P. che si possono raggruppare a seconda degli obiettivi cui sono preordinati. Sebbene siano accomunabili per essere ciascuno per proprio conto contrari al principio di laicità, essi vanno distinti fra loro in quanto alcuni sono rivolti alla creazione di un sistema multigiuridico; altri, sono preordinati all'applicazione della Sharia alla comunità musulmana, ovvero, ancora, al ricorso alla jihad (la guerra santa) come metodo politico per attentare al sistema vigente.

Per ciò che concerne i comportamenti del R.P. finalizzati alla realizzazione di un sistema multigiuridico, la Corte Europea - in linea con la propria precedente giurisprudenza - ritiene che un sistema nel quale la società fosse suddivisa in differenti gruppi formati dagli aderenti ad una stessa religione contrasterebbe con quanto statuisce la Convenzione in materia di divieto di discriminazione (ex art. 14). Un'organizzazione dello Stato che

rispondesse a siffatti criteri costituirebbe un attentato all'unità giudiziaria ed al monopolio della giurisdizione, nella misura in cui ciascun movimento religioso potrebbe dotarsi di propri tribunali ed amministrerebbe la giustizia secondo la religione delle parti. In tal modo sarebbe introdotto nelle relazioni giuridiche il principio della distinzione basata sul culto professato, in disprezzo all'idea dell'uguaglianza dinanzi alla legge senza distinzioni di religione. Un modello così ordinato determinerebbe la sottrazione allo Stato della fondamentale funzione di garanzia delle situazioni soggettive, in quanto il riconoscimento dei diritti e delle libertà dipenderebbe, in buona sostanza, dall'appartenenza dei singoli a gruppi religiosi.

Quanto alla valutazione delle attività del movimento politico strumentali all'instaurazione della legge islamica, la Sharia, quale diritto comune e regime applicabile alla comunità musulmana, i giudici europei hanno ribadito la validità delle argomentazioni fornite dalla Corte Costituzionale Turca. Si sostiene che la legge islamica costituisce l'antitesi dei principi fondamentali della democrazia, siccome emergono dalla Convenzione dei diritti dell'uomo. Pertanto, soprattutto con riguardo alla disciplina del diritto penale, alle regole del processo, al ruolo che viene riservato alle donne nella società e in tutti gli ambiti della vita privata e pubblica, essa va considerata del tutto estranea ad un sistema conforme all'ideale democratico.

Maggiore interesse riveste il percorso argomentativo, seguito nella decisione, con riferimento al terzo gruppo di prove attinenti all'applicazione della guerra santa, come metodo di lotta politica, attraverso cui il partito islamico avrebbe inteso giungere alla costruzione di una struttura politico-istituzionale organizzata secondo le regole della religione musulmana. Malgrado, infatti, la Corte europea manifesti la consapevolezza che, dal dossier presentato dal Procuratore generale della Cassazione non sembri emergere con sufficiente chiarezza una volontà del partito incline a ricorrere alla forza, al fine di superare gli ostacoli nella realizzazione del programma politico, essa finisce per propendere per la tesi preferita dalla Corte di Ankara. Invero - fanno notare i giudici - non ci sarebbe potuto certo attendere che il R.P. includesse nel documento programmatico obiettivi contrari alla laicità dello Stato, con l'adozione di mezzi violenti e, d'altronde, non si può nascondere come l'Islam politico possa servirsi del metodo "takiyye", consistente, appunto, nel dissimulare le reali intenzioni fino al conseguimento degli obiettivi perseguiti.

Alla luce di tali argomentazioni la Corte Europea considera che - sebbene il margine di discrezionalità degli Stati Nazionali rispetto ai casi di scioglimento di partiti politici sia molto circoscritto - la Turchia ha legittimamente posto in essere gli strumenti idonei per evitare la realizzazione di un progetto politico contrastante con le regole della Convenzione dei diritti dell'uomo, prima che fosse messo in atto e prima che fosse arrecato un pregiudizio grave ed irreparabile alla pace ed alla democrazia della Repubblica turca.

Meritano una breve riflessione anche le motivazioni fornite dai giudici della III Sezione della Corte Europea a sostegno della posizione di netto dissenso rispetto alla decisione assunta dalla maggioranza del Collegio. L'opinione dissenziente si regge sull'idea che il provvedimento di scioglimento adottato dalla Corte Costituzionale Turca risulti contrario alla libertà di associazione garantita dall'art. 14 Cedu. Nell'esposizione delle ragioni di dissenso viene anche sottolineata la peculiarità del caso odierno riguardante la dissoluzione del Refah Partisi, rispetto a precedenti questioni concernenti lo scioglimento di formazioni politiche in Turchia. I giudici dissenzienti fanno notare come, ad esempio, il Partito comunista unificato fosse stato sciolto in quanto le dichiarazioni contenute nel suo programma erano espressamente rivolte a sovvertire l'integrità e l'unità della Repubblica, attraverso l'esaltazione del diritto all'autodeterminazione del popolo curdo e le differenze

tra il popolo turco e popolo curdo. In maniera non dissimile, nel caso della pronuncia di incostituzionalità del partito dell'Ozdep, intervenuta nel 1999, le ragioni che facevano propendere per il carattere "antisistemico" del partito erano legate ad una serie di proposte che miravano a far rientrare nella sfera esclusiva delle istituzioni religiose tutte le questioni concernenti i rapporti tra i cittadini ed il loro culto.

Assai diversa sarebbe - secondo l'opinione della minoranza dei giudici - la posizione del Refah Partisi in quanto lo scioglimento viene fondato su dichiarazioni o azioni dei dirigenti del partito. Il programma politico, infatti, riconosceva espressamente il rilievo fondamentale che assume il principio di laicità. I dubbi riguardano la sussistenza di un rapporto di proporzionalità tra il peso da attribuire a talune affermazioni rese in pubblico da parte di esponenti di spicco del partito, con cui veniva manifestato un esplicito sostegno a posizioni antilaiche, e la misura attraverso cui viene messo al bando lo stesso partito. I giudici dissenzienti insistono sulla mancanza di prove certe circa la volontà del partito islamico di sovvertire l'ordinamento democratico: viene fatto notare, infatti, che l'incitamento ai musulmani di preservare l'odio "che avevano in loro finché non si sarebbe verificato un cambiamento del regime", così come l'affermazione secondo la quale "sarebbe stato sparso del sangue se non fossero state chiuse le scuole religiose" ed altre opinioni dello stesso tenore non possono da sole giustificare l'adozione della misura estrema dello scioglimento. I tre magistrati di diverso avviso rispetto alla valutazione dominante ritengono, in ultima analisi, che gli Stati nazionali non abbiano un diritto di agire in via preventiva per impedire la realizzazione di un progetto politico incompatibile con i principi della Cedu, in carenza di prove certe e convincenti circa il proposito di distruggere la società laica ed instaurare una società incentrata sui precetti del Corano.

E' facile comprendere come la soluzione adottata dalla Corte di Strasburgo, muovendo da precisi presupposti teorici, diverga profondamente dal giudizio espresso dalla minoranza dei magistrati del collegio. Non v'è dubbio, infatti, che la sentenza sia stata il risultato di un percorso argomentativo fondato sull'idea che il modello vigente in Turchia sia quello di democrazia "che si difende", unico regime ritenuto idoneo a preservare lo statuto dei diritti fondamentali da programmi di fondamentalismo religioso che attentino, dal di dentro, al cuore della democrazia. La laicità dello Stato costituisce una solida barriera a presidio della libertà dei cittadini di scegliere liberamente il loro credo; sicché, il principio di tolleranza nei confronti di qualunque opinione deve risultare cedevole dinanzi a gruppi religiosi che mirano ad imporre un regime teocratico. Diversamente, i giudici dissenzienti hanno impostato il loro apprezzamento, in merito alla vicenda istituzionale turca, sull'idea che il modello di democrazia pluralistica impone, comunque, un atteggiamento di massima apertura nei confronti di tutte le opinioni, anche di quelle che mirano a sovvertire la stessa struttura democratica dello Stato.

Alla luce del contesto istituzionale odierno della Turchia, le due decisioni della Corte Costituzionale Turca e della Corte di Strasburgo - che sposano la medesima concezione di fondo circa il dovere-diritto di un ordinamento democratico di esercitare le sue prerogative, anche attraverso strumenti preventivi ed anticipatori, per difendere i valori supremi che garantiscono la sopravvivenza delle istituzioni democratiche e liberali - abbiano finito per svolgere un ruolo pedagogico e di orientamento anche verso le nuove forze politiche di matrice islamica. E' estremamente significativa, al riguardo, la circostanza secondo cui il partito Giustizia e Sviluppo - che è uscito vittorioso dalla recente competizione politica[3] e che, come tale, attualmente esprime il governo dello Stato Turco - abbia basato la sua campagna elettorale sull'esigenza di entrare a far parte dell'Unione Europa, definita "un grande spazio democratico". La strategia dell'adesione all'Europa messa in atto, in questi ultimi anni, dalla Turchia sembra rappresentare un segnale chiaro

di mutamento di prospettiva nella direzione di ricercare l'integrazione con gli altri popoli europei. L'abbandono della linea del cd. scontro di civiltà che contrappone i popoli di religione musulmana al mondo occidentale, soprattutto dopo i fatti dell'11 settembre, si accompagna al fatto che oggi il partito islamico turco è impegnato nella ricerca di ideali laici e di tolleranza da condividere con i partiti democratici cristiani occidentali[4], per ottenere un definitivo accreditamento come forza di governo leale ai valori di democrazia e pluralismo anche nel più ampio e variegato contesto europeo.

Nel solco di tale nuovo atteggiamento si inseriscono le dichiarazioni con cui Erdogan, leader della coalizione governativa - che in qualche modo aveva raccolto l'eredità politica della disciolta formazione del Refah Partisi - ha sentito di dover rassicurare i cittadini, anche dopo il successo elettorale, circa l'impegno assunto con gli elettori di rispettare i valori fondamentali della Costituzione secolare ed il principio di laicità dello Stato.

[1] Cfr., Sent. Strasburgo 31 luglio 2001, 7 .

[2] Sent. n. 440/1995.

[3] Per queste informazioni cfr. Sole - 24 ore 3 novembre 2002

[4] In proposito, F. Margotta Broglio, Partiti religiosi e istituzioni laiche, in Corriere della Sera 5 novembre 2002.